

# Processo civile: approvato il decreto legge sulle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Anna Costagliola

Nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto appena trascorso il Governo ha approvato un decreto legge con interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e con la previsione di ulteriori misure per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Il provvedimento mira ad introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio, in presenza di cause "semplici", dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, nonché, anche in chiave dissuasiva del contenzioso,

la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo.

**Questi** i punti principali del provvedimento:

- **decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense:** sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate);

- **conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziazione assistita):** si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale;

- **negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio:** sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

- **ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile):** con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

- **modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo.** Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si è continuato a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la

parte che risulti aver avuto ragione;

- **passaggio dal rito ordinario al rito sommario: per le cause semplici si prevede un processo semplice.** L'intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario;

- **dichiarazioni rese al difensore: l'avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo.** Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all'ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare;

- **dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti:** e' stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre);

- **ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi.** Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite;

- **automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione:** spetta al creditore trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all'atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto;

- **modifiche alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione:** è previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore;

- **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare:** l'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo;

- **eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza;**

- **obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita;**

- **provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio;**

- **infruttuosità dell'esecuzione:** viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

<https://www.diritto.it/processo-civile-approvato-il-decreto-legge-sulle-misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione-ed-altri-interventi-per-la-definizione-dell-arretrato/>